



RATIFICA ED ESECUZIONE DELL'ACCORDO TRA LA REPUBBLICA ITALIANA E LA REPUBBLICA ORIENTALE DELL'URUGUAY SULLA COOPERAZIONE NEL SETTORE DELLA DIFESA, FATTO A ROMA IL 10 NOVEMBRE 2016 E A MONTEVIDEO IL 14 DICEMBRE 2016

Art. iv

Articolo IV: Giurisdizione

1. Le Autorita' dello Stato ospitante hanno il diritto di esercitare la loro giurisdizione sul personale militare e civile ospitato, per quanto riguarda i reati commessi sul proprio territorio e puniti in base alla legislazione di detto Stato. 2. Tuttavia, le Autorita' dello Stato di origine hanno il diritto di esercitare, prioritariamente, la propria giurisdizione sui membri delle proprie Forze Armate e sul personale civile, laddove questo ultimo sia soggetto alla legislazione dello Stato di origine, per quanto riguarda i: a. reati che minacciano la sicurezza o i beni dello Stato inviante; b. reati risultanti da qualsiasi atto o omissione, commessi intenzionalmente o per negligenza, nell'esecuzione o in relazione con il servizio.

Versione in vigore dal 28 ottobre 2020 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016
Estremi	Legge 8 ottobre 2020, n. 135
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 ottobre 2020

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-135-2020/art-iv>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it